

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piano ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni.

Il presente schema di regolamento dà attuazione all'articolo 6, comma 5, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che, in particolare, prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Lo schema di regolamento dispone la soppressione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione e opera il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti. Esso riveste, quindi, carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al piano triennale dei fabbisogni del personale, si evidenzia che detto piano risulta assorbito dalla specifica sezione del PIAO di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Le disposizioni contenute nel decreto non fanno venire meno alcun limite finanziario in quanto il PIAO, ai sensi dell'articolo 8 del DM che lo disciplina, "assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto."

Ne consegue, pertanto, che l'assorbimento del piano triennale dei fabbisogni nel PIAO non comporta effetti negativi per la finanza pubblica. La previsione, semmai, rafforza gli strumenti di programmazione e di controllo di cui l'amministrazione potrà disporre.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, le stesse prevedono che il Dipartimento della funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Nazionale Anticorruzione effettuino un monitoraggio senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.